

Informazioni concernenti il riscatto nell' avere di vecchiaia

Valido a partire dal 1° gennaio 2023

1 Possibilità di riscatto

Un riscatto nell' avere di vecchiaia migliora la previdenza di vecchiaia e la protezione in caso di invalidità e decesso. Nel portale per assicurati «myMPK» (www.mympk.ch) e sul certificato di previdenza è possibile appurare se è possibile effettuare un riscatto.

I riscatti possono essere effettuati solo una volta rimborsati i prelievi anticipati per il finanziamento della proprietà d' abitazioni. Resta riservato il riscatto possibile in qualsiasi momento dopo il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio o scioglimento di un' unione domestica registrata (conguaglio della previdenza).

Le prestazioni risultanti dai riscatti non possono essere rimosse sotto forma di capitale durante i tre anni successivi. Da questo limite sono esclusi i riscatti dopo un conguaglio della previdenza.

2 Ammontare del riscatto massimo possibile

L' importo del riscatto nell' avere di vecchiaia corrisponde al massimo alla differenza tra l' avere di vecchiaia massimo consentito (vedi allegato del piano di previdenza, tabella A determinante) e l' avere di vecchiaia disponibile. L' importo massimo della somma di riscatto si riduce:

- a) degli averi di libero passaggio che la persona assicurata non ha apportato alla CPM;
- b) degli averi nel pilastro 3a, nella misura in cui questi superano i valori tabellari emessi dall' Ufficio federale delle assicurazioni sociali in base all' art. 60a cpv. 2 OPP 2;
- c) delle prestazioni di vecchiaia già prelevate da altri rapporti di previdenza.

Oltre alle disposizioni summenzionate, in caso di pensionamento posticipato occorre tenere conto del fatto che il riscatto nell' avere di vecchiaia corrisponde al massimo alla possibilità di riscatto esistente al raggiungimento dell' età ordinaria di pensionamento.

Per le persone che si trasferiscono dall' estero senza essere state prima affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni dopo l' ingresso in una cassa pensioni elvetica la somma di riscatto annua non deve superare il 20 % del salario assicurato, resta riservato l' art. 60b cpv. 2 OPP 2.

3 Deducibilità fiscale della somma di riscatto

Nella maggior parte dei casi, i riscatti possono essere dedotti dal reddito imponibile. La persona assicurata deve tuttavia chiarire da sé la deducibilità fiscale presso le autorità fiscali competenti. Ciò vale in particolare per i riscatti effettuati entro tre anni prima del pensionamento con prelievo di capitale (parziale) della prestazione di vecchiaia. Durante questo periodo, sono problematici anche un prelievo di capitale per finanziare la proprietà d' abitazioni ad uso proprio nonché il pagamento in contanti della prestazione d' uscita.

Per i riscatti effettuati, la persona assicurata riceve dopo la fine dell' anno il modulo ufficiale compilato per la richiesta di deduzione fiscale.

Non hanno diritto alla deduzione fiscale gli averi del pilastro 3a nonché gli averi previdenziali acquisiti all' estero ai sensi dell' art. 60b cpv. 2 OPP2, trasferiti per l' acquisto di prestazioni previdenziali.

4 Informazioni

I nostri consulenti previdenziali sono felici di fornirvi ulteriori informazioni:

<https://www.mpk.ch/it/previdenza/consulenti-di-previdenza>

Il formulario di richiesta è disponibile nel portale per assicurati «myMPK» (www.mympk.ch) e su www.mpk.ch.